

# Messaggio

numero	data	Dipartimento
<b>4718</b>	28 gennaio 1998	ISTITUZIONI

Concerne

## **Sottoscrizione della Convenzione tra il Canton Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Canton Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione**

Onorevole signor Presidente,  
onorevoli signore e signori Consiglieri,

Il 10 febbraio 1977, con la sottoscrizione dell'atto di fondazione da parte dell'allora Consigliere federale on. Kurt Furgler, capo del Dipartimento federale di giustizia e dei tre Consiglieri di Stato Presidenti dei tre Concordati intercantionali sull'esecuzione delle pene e delle misure, veniva istituito il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari.

Lo scopo del Centro svizzero di formazione che giuridicamente si configura come una fondazione di diritto pubblico, è quello di dispensare una formazione di base, teorica e pratica, a tutte le persone che lavorano nell'ambito dell'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti, nonché di organizzare la formazione permanente e i necessari corsi di aggiornamento professionale.

Organi della fondazione sono il Consiglio di fondazione, che ha come compito principale quello di elaborare le linee direttive dei programmi di formazione; il Comitato che è l'organo esecutivo e la Direzione del Centro di formazione, che ha la sua sede a Friburgo.

L'intera attività del Centro di formazione viene finanziata dai Cantoni che versano un importo annuale calcolato in base alle giornate di carcerazione registrate negli stabilimenti del proprio Cantone, due anni prima. Attualmente l'importo è fissato in fr. 1.30 per giornata di carcerazione, per il nostro Cantone ciò rappresenta mediamente un versamento annuo di fr. 86'000.--.

Dal profilo formale questo impegno è stato ratificato con l'adesione da parte di tutti i Cantoni ad una Convenzione con il Centro svizzero di formazione, che il nostro Cantone ha firmato con risoluzione governativa n. 9948 del 18 dicembre 1979, successivamente ratificata con il Decreto Legislativo del 22.05.1990.

La Convenzione del 30.05.1979 prevedeva che la conferenza dei Capi Dipartimento Giustizia e Polizia poteva adattare il contributo di base minimo, fissato in fr. 0.50, all'evoluzione dell'indice federale dei prezzi al consumo. I successivi adeguamenti hanno portato a fissare l'attuale contributo per giornata di carcerazione a fr. 1.30.

Negli oltre quindici anni di attività del Centro svizzero di formazione, è stato possibile verificare la qualità dell'insegnamento, la serietà dell'organizzazione e l'importanza per i nostri agenti di custodia di seguire il corso di formazione di base che consente loro di conseguire il diploma di agente di custodia, diploma che, a livello cantonale, permette di accedere ad una classe di stipendio superiore.

Attualmente in penitenziario e presso le Carceri pretoriali si contano 95 agenti di custodia che hanno frequentato il corso conseguendo il relativo diploma; e 116 tra agenti di custodia e quadri superiori che hanno seguito i diversi corsi di perfezionamento.

Il Centro di Formazione ha dovuto adattare la struttura ed i contenuti dei corsi ai repentini cambiamenti registrati recentemente nell'ambito dell'esecuzione delle pene.

E' così che, nel 1995 è stato introdotto un nuovo programma di studio per i corsi di formazione di base che si articola su 15 settimane anziché le 12 previste dal modulo precedente. D'altra parte, si è manifestata l'esigenza di migliorare l'offerta di corsi di aggiornamento professionale. Infine il Centro di Formazione ha trovato una sede stabile a Friburgo dove sono riunite la Direzione, il segretariato, le aule per i corsi, la mensa e gli alloggi per i partecipanti.

Tutti questi cambiamenti naturalmente hanno avuto delle incidenze a livello di spese correnti e pertanto la Conferenza dei Capi di Dipartimento Cantionali di Giustizia e Polizia ha chiesto ai Cantoni di portare il contributo al Centro Svizzero a fr. 1.60 per giornata di detenzione e ciò a partire dal 1° gennaio 1998. L'aumento proposto (il cui principio è stato accettato dai rappresentanti di tutti i Cantoni) supera il limite massimo fissato dalla vecchia Convenzione; pertanto la base legale esistente è insufficiente ed occorre colmare questa lacuna il più presto possibile con la sottoscrizione di una nuova Convenzione.

E' stata così elaborata una nuova Convenzione, che viene qui proposta, che fissa il montante massimo del contributo cantonale a fr. 2.-- per giornata di carcerazione; il che significa che, a dipendenza dei bisogni, la Conferenza dei Capi Dipartimento di Giustizia e Polizia potrà aumentare l'importo per giornata di carcerazione dagli attuali 1.60 fino al massimo di fr. 2.--. Tuttavia, sulla scorta delle proiezioni finanziarie elaborate dal Centro Svizzero di Formazione, risulta che la quota di fr. 1.60 per giornata di carcerazione sarà sufficiente per coprire le necessità di spesa del Centro di Formazione per i prossimi anni: non è pertanto previsto, a breve scadenza, nessun aumento.

Le ripercussioni finanziarie di questo cambiamento per il nostro Cantone sono così quantificabili:

- dal 1997 al 1998 il contributo passerà da fr. 86'000.- a fr. 103'000.-, con l'aumento di fr. 19'000.-;
- le giornate di carcerazione annuali essendo relativamente stabili, nei prossimi anni non dovrebbero essere registrati ulteriori aumenti;

Da notare che il Canton Ticino gode di una certa situazione privilegiata, in quanto gli agenti di custodia che frequentano i corsi di formazione beneficiano della traduzione simultanea in lingua italiana di tutte le lezioni, ad opera di personale professionale. I costi, non indifferenti, di questo servizio, vengono ripartiti sull'insieme delle spese di gestione anziché essere imputati direttamente e unicamente al nostro Cantone.

Considerata la necessità di continuare la collaborazione con il Centro svizzero di formazione affinché tutto il personale di custodia delle strutture carcerarie cantonali possa legittimamente aspirare a diventare "agente di custodia diplomato", beneficiando della formazione di base e degli aggiornamenti professionali che, nella realtà carceraria complessa e in costante mutamento, rappresentano i capisaldi a garanzia di una gestione efficace e al contempo umana della struttura penitenziaria, vi preghiamo pertanto di voler approvare l'allegato decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevole signor Presidente, onorevoli signore e signori Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi

p.o. Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

**concernente la sottoscrizione della Convenzione tra il Cantone Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Canton Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 28 gennaio 1998 no. 4718 del Consiglio di Stato,

**.d e c r e t a:**

### **Articolo 1**

Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere la Convenzione con il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, Convenzione che prevede un contributo di base per il 1998 di fr. 1.60 per giornata di carcerazione.

### **Articolo 2**

Il Consiglio di Stato può adeguare l'ammontare del contributo annuale a dipendenza delle decisioni della Conferenza dei capi dei Dipartimenti di giustizia e polizia sino ad un contributo di base massimo di fr. 2.- per giornata di carcerazione.

### **Articolo 3**

La spesa è iscritta al conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure.

### **Articolo 4**

<sup>1</sup>È abrogato il Decreto legislativo concernente la ratifica della Convenzione tra il Canton Ticino e il Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari, relativa al contributo finanziario annuale che il Cantone Ticino deve versare al Centro svizzero di formazione, del 22 maggio 1990.

<sup>2</sup>Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

## Convenzione

La Repubblica e Cantone Ticino e la Fondazione "Centro svizzero di formazione per il personale dei penitenziari" stabiliscono quanto segue:

1. Ogni Cantone versa, giusta l'art. 3 no. 2 dell'atto di Fondazione del Centro Svizzero di Formazione per il personale dei penitenziari del 10.02.1977 (modificato il 26.06.1997), un contributo di fr. 1.60 per giornata di carcerazione eseguita nei suoi penitenziari o in altri luoghi di detenzione (importo fissato dalla CCDGP del 08.11.1996).
  2. Sono considerate giornate di carcerazione:
    - a) la carcerazione preventiva (art. 110 no. 7 CPS) compresa la carcerazione a titolo estradizionale;
    - b) le pene di reclusione e detenzione (art. 35, 36, 37 bis CPS) comprese quelle eseguite in regime di semilibertà;
    - c) le pene dell'arresto (art. 39 CPS);
    - d) le pene eseguite in regime di semiprigionia o di giorni separati (OCP 1 del 13.11.1973, art. 4);
    - e) le pene di arresto subite a seguito della conversione di una multa (art. 49 no. 3 CPS);
    - f) le misure di sicurezza ai sensi degli art. 42, 43, 44 e 100bis CPS;
    - g) la carcerazione in attesa di un trasferimento in un altro penitenziario;
    - h) le giornate di carcerazione eseguite sulla base della Legge federale concernente le misure coercitive in materia di diritto degli stranieri del 18.03.1994;
    - i) le giornate di carcerazione eseguite nel quadro della privazione della libertà ai fini di assistenza (art. 397a CCS).
- Se le pene e le misure o la privazione della libertà elencate sopra non sono eseguite in uno stabilimento ove opera personale penitenziario, possono non essere considerate nel calcolo complessivo del numero delle giornate di carcerazione.
3. Il contributo dei Cantoni è calcolato per l'anno corrente sulla base delle giornate di carcerazione eseguite due anni prima.
  4. Il contributo cantonale viene versato integralmente entro il 30 aprile o in tre rate con scadenza il 31 gennaio, il 30 aprile e il 31 agosto.
  5. La Conferenza dei capi dei Dipartimenti di Giustizia e Polizia, su proposta del Consiglio, ha facoltà di diminuire il contributo di base per giornata di carcerazione o di aumentarlo fino ad un massimo di fr. 2.-- per giornata di carcerazione.

6. Il contributo massimo indicato al p. 5 sarà adattato il 1° gennaio di ogni anno all'evoluzione dell'indice federale dei prezzi al consumo calcolato al mese di novembre dell'anno precedente (base maggio 1993=100), la prima volta il 01.01.1999.

7. La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2002. Le parti hanno facoltà di rescindere la convenzione alla sua scadenza, con preavviso di 02 anni. In caso contrario la convenzione è automaticamente prorogata per altri 5 anni.

La presente convenzione entra in vigore per ogni Cantone il 1° gennaio 1998.

L'adozione della presente convenzione annulla e sostituisce la convenzione precedente datata "Berna, 30 maggio 1979".

8. I litigi relativi alla presente convenzione e che non potranno essere regolati bonalmente tra le parti, saranno di competenza di un tribunale arbitrale ad esclusione della giurisdizione ordinaria.

Le parti accettano di sottomettersi alla sentenza arbitrale che fisserà pure l'ammontare delle tasse e delle spese.

Se una delle parti lo esige, le parti devono designare un arbitro nel termine di 30 giorni. Questi arbitri incaricheranno una persona neutra in qualità di super arbitro. Se le parti non riescono a mettersi d'accordo nei 30 giorni sulla designazione, il Presidente del Tribunale federale procederà alla nomina d'ufficio.

Il foro arbitrale è nella sede della Fondazione.

Centro svizzero di formazione  
per il personale dei penitenziari:

Il Cantone

*Il Presidente del Consiglio della scuola*

dr. Alex Pedrazzini, Consigliere di Stato

*Il Presidente del Comitato della scuola*

Rolf Ritschard, Consigliere di Stato

Berna,

Bellinzona,